

Oggetto

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale della Funzione pubblica (Seconda Sezione) 17 ottobre 2007, causa F-115/06, Ferriz e a./Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta), e diretta all'annullamento di tale sentenza

Dispositivo

- 1) *L'impugnazione è respinta.*
- 2) *Il sig. Carlos Sanchez Ferriz e i nove altri funzionari della Commissione i cui nomi sono riportati in allegato alla sentenza supporteranno le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione nell'ambito del presente grado di giudizio.*

(¹) GU C 64 dell'8.3.2008.

Sentenza del Tribunale di primo grado del 6 maggio 2009 — MEMEA

(Causa T-12/08 P) (¹)

(«Impugnazione — Funzione pubblica — Agenti temporanei — Invalidità — Domanda di riesame di una decisione di rigetto di una prima domanda volta alla convocazione della commissione di invalidità — Ricorso di annullamento — Atto non impugnabile — Atto confermativo — Fatti nuovi e sostanziali — Ricevibilità — Responsabilità extracontrattuale — Danno morale»)

(2009/C 141/82)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: M (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e É. Marchal)

Altra parte nel procedimento: Agenzia europea per i medicinali (EMA) (rappresentanti: V. Salvatore e N. Rampal Olmedo, agenti)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso l'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Prima Sezione) 19 ottobre 2007, causa F-23/07, M/EMA (non ancora pubblicata nella Raccolta) diretta all'annullamento di tale ordinanza.

Dispositivo

- 1) *L'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Prima Sezione) 19 ottobre 2007, causa F-23/07, M/EMA (non ancora pubblicata nella Raccolta) è annullata.*

2) *La decisione dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA) 25 ottobre 2006 è annullata nella parte in cui ha respinto la domanda del sig. M, dell'8 agosto 2006, volta alla convocazione della commissione d'invalidità per l'esame del suo caso.*

3) *L'EMA è condannata a pagare al ricorrente, a titolo di risarcimento, un importo pari a EUR 3 000.*

4) *Il ricorso è respinto per il resto.*

5) *L'EMA è condannata alle spese del procedimento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica nonché del presente procedimento.*

(¹) GU C 64 dell'8.3.2008.

Sentenza del Tribunale di primo grado 29 aprile 2009 — Enercon/UAMI (E-Ship)

(Causa T-81/08) (¹)

[Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo E-Ship — Motivo assoluto di rifiuto — Carattere descrittivo — Art. 7, n. 1, lett. c) del regolamento (CE) n. 40/94]

(2009/C 141/83)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Enercon GmbH (Aurich, Germania) (rappresentanti: R. Böhm e V. Henke, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: S. Schäffner, agente)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 4 dicembre 2007 (procedimento R 319/2007-1) riguardante una domanda di registrazione del segno E-Ship come marchio comunitario.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Enercon GmbH è condannata alle spese.*

(¹) GU C 107 del 26.4.2008.